

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

UFFICIO DEL PRECONTENZIOSO

Parere n. 45

del 14.02.2008

PREC559/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Sant'Apollinare – lavori di ristrutturazione della Scuola Media Don Bosco.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 15 novembre 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale il Comune di Sant'Apollinare ha richiesto l'avviso dell'Autorità in relazione alla controversia insorta con l'impresa F.C. Costruzioni Edili e Stradali s.r.l. che ha formulato richiesta di esclusione dalla gara per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto dell'impresa Costruzioni Generali s.a.s., che non ha inserito nel plico contenente la documentazione amministrativa l'attestato di avvenuto sopralluogo.

La S.A., nel rappresentare che la presa visione dei luoghi è stata effettivamente effettuata dall'impresa in questione, come risulta dall'originale dell'attestato in possesso alla medesima stazione appaltante, chiede all'Autorità se sia possibile ammettere alla gara il concorrente, non tenendo conto dell'elemento formale della carenza del documento richiesto in originale e a pena di esclusione dal punto 6 del bando di gara, ma privilegiando la circostanza dell'effettiva effettuazione dell'avvenuta presa visione dei luoghi.

Inoltre, la S.A. istante chiede, in caso di esclusione dell'impresa di che trattasi, se si possa procedere all'apertura dell'offerta economica dell'unica impresa rimasta in gara.

In sede di istruttoria procedimentale, l'impresa Costruzioni Generali s.a.s., adducendo la propria buona fede, ha fatto presente che al momento del sopralluogo l'amministrazione non ha provveduto alla consegna dell'attestato di presa visione, né in copia né in originale.

Ritenuto in diritto

L'Autorità ha avuto modo in precedenti espressioni di parere di evidenziare che qualora il bando commini espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l'Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando precluso all'interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella *lex specialis*, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento del bando.

Nel caso di specie, il bando ed il disciplinare di gara dispongono con clausole non equivoche l'esclusione dalla gara per la mancata presentazione dell'attestato di avvenuto sopralluogo.

Occorre rilevare che il concorrente di una procedura ad evidenza pubblica non è esonerato da responsabilità per fatti cui abbia concorso a dare causa, tenendo comportamenti non improntati all'ordinaria diligenza. Nel caso in esame sarebbe stato suo onere accertarsi, al momento del sopralluogo, della consegna del relativo attestato.

Inoltre, il principio volto a favorire la più ampia partecipazione alle gare pubbliche ha carattere recessivo rispetto al principio per cui le prescrizioni del bando sulle formalità di presentazione delle offerte rilevano, ai fini dell'esclusione dalla gara, quando rispondono ad un particolare interesse dell'Amministrazione o sono poste a garanzia della *par condicio*.

Per quanto attiene alla possibilità di espletare la gara con il concorrente rimasto in gara, non si rilevano elementi ostativi, giusto quanto prescritto al punto 15 del bando di gara, secondo il quale "si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, semprechè sia ritenuta congrua e conveniente."

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'ammissione alla gara dell'impresa Costruzioni Generali s.a.s. viola il principio della *par condicio* fra i concorrenti.

I Consiglieri Relatori

Piero Calandra

Guido Moutier

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 28 febbraio 2008